Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185
www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Prot. N° 3522 DEL 20/04/2020

OGGETTO: Uso acqua potabile.-Stagione 2020-

ORDINANZA N° 16 del 20/04/2020

IL SINDACO

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc...

CONSIDERATO che si ripropongono i problemi relativi ai disservizi nell'erogazione dell'acqua potabile per usi domestici causati dal contemporaneo e massiccio utilizzo per innaffiamento di orti, giardini ed impianti sportivi, lavaggio autovetture e simili, lavaggio spazi ed aree pubbliche e private, riempimento di piscine e che tale utilizzo mette a rischio le scorte d'acqua accumulate creando perdite di pressione lungo le tubazioni che possono penalizzare l'erogazione verso le utenze poste alle quote più sfavorite o servite da tubazioni di non grosso diametro.

RITENUTO di dover impedire sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione.

CONSIDERATA, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici, lavorativi e potabili.

RILEVATO che l'acqua è un bene prezioso e limitato e che deve, prima di tutto, soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari.

RILEVATO, pertanto, che l'eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall'uso strettamente domestico non consente di garantire la fornitura di acqua potabile per gli usi civili.

VISTO che occorre garantire l'uso prioritario dell'acqua per il consumo umano rispetto a tutti gli altri usi.

RITENUTO di dover ordinare, a scopo preventivo, il divieto di utilizzare l'acqua potabile per gli usi sopraccitati, diversi da quelli igienico-potabili.

VISTO che sussistono gli elementi acchè, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm., in qualità di autorità sanitaria locale, siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubblica.

VISTO il Decreto Lgs. n° 267/2000 e ss.mm. segnatamente gli artt. 50 e 54.

VISTO il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017.

VISTA la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

VISTE le Direttive ARERA

RITENUTO adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua.

ORDINA

E' fatto DIVIETO, salvo espressa revoca, a tutti i cittadini di utilizzare l'acqua potabile per uso extradomestico, in particolare per l'innaffiamento e il lavaggio di piazzali e automezzi e il riempimento di invasi, l'irrigazione di orti e giardini e comunque per ogni altro spreco ed abuso in genere con decorrenza immediata e fino al 30 settembre.

INFORMA

CHE ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00 e comunque saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Municipale il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza e a garantire una stretta sorveglianza sul corretto uso dell'acqua potabile per evitare impieghi impropri e sprechi.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio comunale online e alle bacheche comunali e pubblicazione sul sito Internet comunale.

Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura di Cosenza, alla Stazione Carabinieri/Corpo Forestale di S. Pietro In Guarano e al Responsabile Settore Tecnico/LL.PP. – Manutentivo-Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni. -

Il Sindaco F.to (Salvatore Magarò)